

La Lombardia ha deciso di lasciare il concessionario pubblico. Ecco cosa cambia

# Tasse più soft senza Equitalia

## Aggi e spese ridotti. Ingiunzione al posto del ruolo

DI SERGIO TROVATO

**D**opo l'addio di alcuni importanti comuni anche le regioni cominciano a prendere le distanze da Equitalia e a trovare soluzioni alternative per la riscossione coattiva delle loro entrate. In una nota diffusa nei giorni scorsi, infatti, la Regione Lombardia ha comunicato di aver abbandonato Equitalia per il recupero coattivo dei crediti regionali e di aver affidato l'incarico a un concessionario privato, il quale non può avvalersi del ruolo e della cartella di pagamento, vale a dire lo strumento esclusivo utilizzato dalla società pubblica, ma dell'ingiunzione che consente di fare ricorso alle stesse procedure esecutive, anche cautelari, previste dal dpr 602/1973 per costringere il contribuente a onorare il debito in caso di mancato pagamento.

L'avvio del nuovo sistema di riscossione coattiva che, si legge nella nota, comporta una riduzione dell'aggio e delle spese postali, deve essere attivato solo dopo aver esperito tutti i rimedi che consentono agli interessati di pagare in modo agevolato le somme dovute a vario titolo alla regione. In primo luogo, si fa riferimento alla tassa automobilistica, alle tasse sulle concessioni e via dicendo. Va rilevato però che per la tassa automobilistica, che rappresenta una delle fonti di entrata più importante per le regioni, non è una novità in assoluto l'affidamento della riscossione a concessionari privati. Negli anni scorsi anche Piemonte e Molise hanno scelto soggetti diversi da Equitalia per il recupero della tassa, sia nella fase bonaria che coattiva.

Il ricorso all'ingiunzione, alternativo alla riscossione tramite ruolo, consente anche al concessionario privato di utilizzare le procedure esecutive disciplinate dal dpr 602/1973 (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento mobiliare e immobiliare, presso terzi) qualora il debitore non provveda al pagamento dei crediti della regione, di natura tribu-

taria e extratributaria.

Ai concessionari privati non è concesso invece l'accesso all'Anagrafe dei conti intrattenuti dai clienti con le banche. L'ingiunzione prevista dal regio decreto 639/1910 è un atto che può essere emanato dopo l'espletamento delle fasi di accertamento o liquidazione delle somme dovute all'ente impositore e presuppone un titolo esecutivo.

Il procedimento di coazione consiste in un ordine



Roberto Maroni

di pagamento con cui l'ente impositore intima di pagare, entro un preciso arco di tempo, l'importo richiesto pena gli atti esecutivi. Se la somma da recuperare è un tributo il contribuente può impugnare entro 60 giorni. Qualora si tratti di un'entrata avente natura diversa il termine per ricorrere è 30 giorni. L'ingiunzione deve necessariamente contenere l'indicazione del petitum e della causa pretendi, ovvero una precisa individuazione di ciò che si intende recuperare e delle ragioni poste a base della pretesa. Queste indicazioni costituiscono requisiti indispensabili dell'atto.

L'articolo 7 della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) dispone che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento o, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria. Va necessariamente

indicato il titolo che legittima la notifica dell'ingiunzione.

In realtà, titolo esecutivo e ingiunzione sono due atti distinti, soggetti a termini diversi, l'uno formato dall'amministrazione creditrice, l'altra dal concessionario. Occorrerebbe chiamare in causa il soggetto che è autore dell'atto e al quale il vizio o l'errore è riferibile. In sede di ricorso dovrebbe essere individuato correttamente il vizio denunciato. Altrimenti il concessionario può sempre eccepire il difetto di legittimazione passiva. L'ingiunzione costituisce, poi, il presupposto per la notifica dell'eventuale intimazione di pagamento, in caso di ritardato avvio delle procedure cautelari e esecutive. L'omissione della notifica dell'ingiunzione dà luogo a un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

